

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 16 maggio 2001

Prezzo L. 10.500
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2001, n. 407.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - art. 16 e D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 - art. 5 - comma 6. Norme in materia di imposta sul valore aggiunto. Determinazioni.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 aprile 2001, n. 407.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - art. 16 e D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 - art. 5 - comma 6. Norme in materia di imposta sul valore aggiunto. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di adeguare la D.G.R. 761 del 25 febbraio 1998 ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e nella circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 19 giugno 1998 ed in relazione al fatto che con legge regionale n. 3/99 la Regione dell'Umbria ha ridelimitato le Comunità montane come disposto dalla legge 142/90;

3) di prendere atto che ai sensi della legge n. 265/99, del D. Lgs. n. 267/00 e della legge regionale n. 3/99 anche i territori montani dei comuni non facenti parte delle comunità montane fruiscono degli stessi benefici e agevolazioni dei comuni che ne fanno parte;

4) di dare atto che il territorio di applicazione dei benefici dei quali trattasi è estremamente più vasto di quello nel quale i benefici non si applicano e che, quindi, per agevolare la ricerca dei dati catastali delle aziende agricole, è opportuno allegare l'elenco dei territori nei quali i benefici NON sono riconosciuti;

5) di approvare l'allegato documento nel quale sono elencati i territori (comune foglio e particella catastale) che non costituiscono ambito di applicazione dell'agevolazione IVA prevista per i piccoli imprenditori agricoli dall'art. 5 - comma 6 - del D.Lgs. 313/97 così come integrato dall'art. 1 - comma 1 - punto 2 - del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56;

6) di stabilire quindi che qualora un piccolo imprenditore agricolo, come definito dalla normativa in oggetto, eserciti la propria attività nei territori ricompresi nel suddetto allegato **non** risulta beneficiario delle agevolazioni previste dall'art. 5 - comma 6 - del D. Lgs. 313/97 così come integrato dall'art. 1 - comma 1 - punto 2 - del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 mentre beneficiari risultano «tutti i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore a quindici milioni di lire costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti...» e l'azienda dei quali ricada nei territori non indicati catastalmente nell'elenco allegato;

7) di pubblicare il presente atto completo di allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

8) di trasmettere il presente atto all'Ufficio provinciale IVA di Perugia e di Terni;

9) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Relatore - Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - art. 16 e D. Lgs 2 settembre 1997, n. 313 - art. 5 - comma 6. Norme in materia di imposta sul valore aggiunto. Determinazioni.**

Il sottoscritto istruttore dott.ssa agr. Maria Chiara Menagale in servizio presso il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana;

Premesso che:

— la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» prevede all'art. 16 agevolazioni per piccoli imprenditori commerciali che esercitino la loro attività in comuni montani con meno di 1.000 abitanti o in centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni;

— con DGR 6807 dell'8 settembre 1995 la Giunta regionale ha preso atto di un «primo» elenco di centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi in comuni montani secondo quanto comunicato da alcuni comuni su richiesta dell'allora Ufficio foreste ed economia montana;

— l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 nello stabilire una disciplina generale di «concordato a regime» non passibile di eccezioni, ha reso, di fatto, **inefficace** l'art. 16, comma 1 della legge n. 97 del 1994 per gli imprenditori commerciali;

— con D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 «Norme in materia sul valore aggiunto» viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che, tra gli altri provvedimenti, prevedeva anche un regime speciale per il settore agricolo;

— l'art. 5, comma 6 del suddetto decreto prevede che «i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni

di lire costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti (*omissis*) sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.....» e che «...per i produttori che esercitano la loro attività *esclusivamente* nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani e individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente d'imposta è elevato a quindici milioni»;

— l'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, definisce «comuni montani», ai quali si applicano le disposizioni della stessa legge, i «comuni facenti parte di comunità montane ove ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni» in mancanza di ridelimitazione;

— con DGR n. 761 del 25 febbraio 1998 la Giunta regionale ha individuato - come previsto dall'art. 16 della L. 97/94 e come ripreso dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 - un elenco di comuni montani con meno di 1.000 abitanti e di centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani al fine di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 5 - comma 6 - del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, in materia di regime speciale di aiuti per piccoli imprenditori agricoli;

— il suddetto provvedimento è stato adottato in epoca in cui l'amministrazione regionale umbra non aveva provveduto alla ridelimitazione delle Comunità montane ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quindi - come previsto dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - la definizione di comune montano faceva riferimento a comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

— con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122» - al Capo VI del Titolo VI «Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142» la Regione dell'Umbria ha ridelimitato i territori delle Comunità montane;

— il suddetto provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 97/94, fa sì che per comuni montani debbano intendersi tutti i comuni facenti parte di Comunità montane «ridelimitate» sia parzialmente che totalmente montani;

— l'art. 7 della legge n. 265/99 prevedeva che l'eventuale esclusione regionale dei comuni parzialmente montani dalle comunità montane, non avrebbe privati i «territori montani» di quei comuni dai benefici e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

— al comma 2 dell'art. 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, viene previsto che «I benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità europea e dalle leggi statali e regionali compresi quelli di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi nelle zone omogenee delle comunità montane»;

— il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 - all'art. 1 - comma 1 - modifica la locuzione di «centri abitati» riportata nel D. L.vo 2 settembre 1997, n. 313, con la locuzione «zone abitate» nell'intento di comprendere nella disposizione agevolativa anche gli agricoltori che esercitano la loro attività nei nuclei abitati e nelle case sparse così definite dall'ISTAT nei rilevamenti censuari della popolazione;

— la circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 19 giugno 1998 precisa che la locuzione «zone abitate con meno di 500 abitanti» recata dalla normativa sopra richiamata serve ad individuare, con l'ausilio dei dati forniti dall'ISTAT relativi alle Sezioni di censimento, le aree di territorio con meno di 500 abitanti comprendenti «centri abitati» ovvero «nuclei abitati» o «case sparse» così come definiti dall'ISTAT ai fini della formazione del piano topografico, con i relativi fondi o terreni agricoli sui quali esse sono ubicate;

— nei comuni montani - ossia comuni facenti parte di Comunità montane - con meno di 1000 abitanti, tutto il territorio amministrativo costituisce ambito di applicazione delle disposizioni agevolative previste dalla normativa in oggetto;

— per zone abitate con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani, secondo quanto previsto dalla soprarichiamata circolare ministeriale, debbono intendersi le sezioni censuarie con meno di 500 abitanti;

— nell'intento di individuare le porzioni di territorio che costituiranno l'ambito di applicazione delle agevolazioni in oggetto in termini di dati catastali (comune, foglio, particella) ci si è avvalsi del Sistema informativo della montagna (SIM), funzionante presso il Servizio programmazione forestale dal dicembre 2000, mediante la sovrapposizione tra le delimitazioni delle sezioni censuarie con meno di 500 abitanti con le mappe catastali;

— essendo il territorio di applicazione molto più vasto del territorio escluso, al fine di agevolare la ricerca dei dati catastali sono state individuate, *comune per comune, le particelle catastali* - indicandone il relativo foglio - *che non costituiscono ambito di applicazione delle agevolazioni in oggetto*;

— i territori che fruiscono dell'agevolazione risultano tutti quelli NON compresi nell'elenco;

Tutto ciò premesso esprime parere favorevole affinché la Giunta deliberi:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Le pagine seguenti
sono state riprodotte anastaticamente

Per la loro consultazione
si rimanda al fascicolo cartaceo.